

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	233
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	233
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia (4547) . .	233
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	233, 234, 235, 240
BRUSASCA	240
CANTALUPO	235, 240
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	234, 235
STORCHI	235
TAGLIAFERRI	240
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	240

La seduta comincia alle 10,15.

STORCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Toros.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo di dover cogliere l'occasione di questa riu-

nione per porgere un saluto, a nome della Commissione, al professor Ferrara che essendo stato chiamato alla cattedra di Dottrina dello Stato presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova non è più segretario della nostra Commissione, e per salutare il nuovo Segretario, dottor Placido, il quale — ne sono certo — sarà in grado di adempiere alle sue funzioni con la stessa capacità ed intelligenza che il professor Ferrara ha sempre dimostrate nella sua opera presso la Commissione affari esteri.

(Si associano i deputati di tutti i gruppi).

Discussione del disegno di legge: Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia (4547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assistenza tecnica, culturale economica e finanziaria alla Somalia.

Mi corre l'obbligo di rammentare che il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già assegnato alla Commissione esteri in sede referente, è stato successivamente allo svolgimento della delega di cui all'articolo 3, operato nella seduta del 21 scorso, trasferito alla nostra competenza in sede legislativa.

Pertanto se la Commissione è d'accordo, la relazione e gran parte della discussione svoltasi in sede referente possono essere considerate acquisite in sede legislativa. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il periodo intercorso tra l'esame in sede referente e l'esame in sede legislativa ha consentito al relatore di meditare su tre punti del provvedimento che potrebbero essere ulteriormente perfezionati:

1) All'articolo 1 lettera A), n. 1), converrebbe ripristinare l'inciso: « collocato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri » che già figurava nel testo originario e che la nostra Commissione in sede referente aveva proposto di sopprimere;

2) sembra al relatore che sarebbe opportuno qualificare nella loro natura ortodossa di concessione amministrativa i contributi di cui allo stesso articolo 1, che non possono essere erogati se non in un rapporto di quota rispetto alla spesa generale, ed all'interno di criteri generali precostituiti, in modo da evitare disparità di trattamento. Per conseguire queste finalità, il Relatore propone di aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, e secondo criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge »;

3) la Commissione è a conoscenza - anche per averla essa stessa sollecitata vivamente -, dell'elaborazione in corso del disegno di legge pluriennale sull'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo. Poiché in questo provvedimento, di prossima presentazione alle Camere, sarà regolato in modo coerente e globale il trattamento del personale inviato in questi paesi, non mi pare opportuno anticipare un trattamento specifico per la Somalia (ciò che si fa con il secondo e terzo comma dell'articolo 3), rilasciando di emanare una norma provvisoria e probabilmente contraddittoria con quanto verrà stabilito nella prossima legge pluriennale cui ho accennato.

Il Relatore propone perciò di alleggerire la norma di cui all'articolo 3, allo scopo di non pregiudicare la possibilità di regolamentare in maniera coerente e organica - attraverso la prossima legge pluriennale sull'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo - anche la posizione del personale inviato in Somalia.

Si tratta pertanto, fermo restando il comma primo dell'articolo 3 del testo elaborato in sede referente, di sostituire il resto dell'articolo con le parole seguenti:

« Al personale di cui all'articolo 1 lettera a) è corrisposto il trattamento di cui alla leg-

ge 29 dicembre 1961, n. 1528 recante norme sull'Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia ».

Per quanto riguarda il punto 2) debbo rilevare che l'emendamento da me proposto è necessario perché purtroppo sono stati mossi rimproveri al legislatore in quanto, quando si tratta di contributi è necessario specificare in che misura essi vengono concessi, e quali sono le finalità che colui il quale riceve il contributo deve perseguire. Noi siamo dell'avviso che l'autorità amministrativa abbia interesse a dare contributi solo nella misura in cui l'ente e l'associazione, la persona, persegue i fini che l'autorità erogante non intende perseguire direttamente.

E inoltre, per evitare che il contributo acquisti la fisionomia di una sovvenzione oppure del pagamento dell'intera spesa, è necessario stabilire - attraverso il regolamento di esecuzione - entro quali limiti il contributo deve essere concesso. Di qui l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore all'articolo 1. Del resto uguale dizione noi troviamo in altre leggi dello Stato nelle quali si parla di contributi da parte del Governo per raggiungere fini e scopi che il Governo non intende perseguire direttamente.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli esteri*. A nome del Governo, benché si tratti di una innovazione che non ho potuto esaminare preventivamente, tenuto conto dei limiti e delle intenzioni annunciati dal Presidente, non ho motivo di oppormi.

Vorrei solamente rettificare un particolare, relativo alla parola « contributo ». Il contributo di per sé, non può mai essere totale; altrimenti se lo fosse, la Corte dei conti non la registrerebbe, perché contributo significa parziale finanziamento. In caso contrario si parlerebbe di sovvenzione, sussidio od altro. Ad ogni modo ritengo che, volendo la Commissione raggiungere lo scopo di affidare al Governo la determinazione dei criteri generali per la concessione del contributo, il richiamo al regolamento sia perfettamente a posto.

PRESIDENTE. Per completare la considerazione dell'onorevole Sottosegretario, dirò che, avendo preso contatto al riguardo con gli Uffici della Camera, mi è stato fatto presente questa formula, introdotta in tutte le leggi precedenti, che trattano di contributi, è divenuta ormai classica.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei fare ancora una osserva-

zione particolare. Al punto 3), l'emendamento parla di trattamento di cui alla legge 29 dicembre 1961, n. 1528. Proporrei la formula: « ...il trattamento *già previsto* dalla legge 29 dicembre 1961... » per evitare che con la decadenza della legge, decadesse anche il trattamento.

STORCHI. La Camera ha già approvato la proroga di detta legge.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si tratta della proroga per un semestre che potrebbe venire a scadere.

PRESIDENTE. Potremo perfezionare la formula in sede di coordinamento. Dichiaro aperta la discussione generale.

CANTALUPO. Una domanda. Può il Governo pronunciarsi oggi sulla nuova legge organica sui paesi in via di sviluppo, e sull'inserimento in detta legge del trattamento ai funzionari inviati in quei paesi?

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo conferma quanto preannunciato, e cioè che entro breve tempo verrà presentato un disegno di legge riguardante la assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo; e si propone in quella sede di adeguare il trattamento dei funzionari al di fuori della delega, introducendo però una norma di collegamento per cui il trattamento verrà riportato a quello previsto dalla legge generale.

PRESIDENTE. In ogni caso verrà mantenuto il trattamento più favorevole.

CANTALUPO. Ne prendo nota come di un impegno del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1, nel testo presentato dal Governo.

ART. 1

Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 4:

a) ad inviare in Somalia personale tecnico di particolare competenza appartenente alle seguenti categorie:

1) personale civile del Ministero degli affari esteri ovvero personale civile di altre Amministrazioni dello Stato collocato in posi-

zione di comando presso il Ministero degli affari esteri;

2) d'intesa con i Ministeri interessati, personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto;

3) personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato;

b) a provvedere in Italia a corsi di specializzazione ed addestramento tecnico-professionale per studenti, tecnici ed altro personale somalo, e concedere borse di studio;

c) a concedere contributi alle istituzioni scolastiche ed educative somale o di interesse somalo;

d) a contribuire - se necessario - al pareggio del bilancio dello Stato somalo mediante la fornitura a quel Governo di materiale ed attrezzature di produzione italiana o di servizi da parte di imprese italiane, nonché eventualmente, mediante la concessione di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato;

e) a concedere contributi a favore di cittadini italiani, di persone giuridiche italiane o di prevalente interesse italiano, per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori nonché per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia ed al rafforzamento delle sue istituzioni.

La nostra Commissione in sede referente, ha approvato l'articolo 1 nella seguente formulazione:

ART. 1.

Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 4:

a) ad inviare in Somalia personale tecnico di particolare competenza appartenente alle seguenti categorie:

e) personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero altro personale civile di ruolo dello Stato;

2) d'intesa con i Ministeri interessati, personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto;

3) personale assunto a tal fine con contratto di diritto privato a tempo determinato;

b) a provvedere in Italia a corsi di specializzazione ed addestramento tecnico-profes-

sionale per studenti, tecnici ed altro personale somalo, concedendo borse di studio;

c) a concedere contributi alle istituzioni scolastiche ed educative somale o di interesse somalo;

d) a contribuire — se necessario — al pareggio del bilancio dello Stato somalo, indirettamente, mediante la fornitura a quel Governo di materiale ed attrezzature di produzione italiana o di servizi da parte di imprese italiane, ed eventualmente, mediante la concessione di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato;

e) a concedere contributi a favore di cittadini italiani, di enti, società o imprese italiane o a partecipazione italiana prevalente, per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori nonché per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia.

A questo punto pongo in votazione l'emendamento al punto 1) della lettera a), già da me letto ed illustrato.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dopo l'ultimo comma dell'articolo 1, già da me letto ed illustrato.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto nel suo complesso così formulato:

ART. 1.

Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 4:

a) ad inviare in Somalia personale tecnico di particolare competenza appartenente alle seguenti categorie:

1) personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero altro personale civile di ruolo dello Stato collocato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri.

2) d'intesa con i Ministeri interessati, personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto;

3) personale assunto a tal fine con contratto di diritto privato a tempo determinato;

b) a provvedere in Italia a corsi di specializzazione ed addestramento tecnico-professionale per studenti, tecnici ed altro personale somalo, concedendo borse di studio;

c) a concedere contributi alle istituzioni scolastiche ed educative somale o di interesse somalo;

d) a contribuire — se necessario — al pareggio del bilancio dello Stato somalo, indirettamente, mediante la fornitura a quel Governo di materiale ed attrezzature di produzione italiana o di servizi da parte di imprese italiane, ed eventualmente, mediante la concessione di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato;

e) a concedere contributi a favore di cittadini italiani, di Enti, società o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori nonché per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Do lettura del testo governativo:

« I Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze sono autorizzati, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 4:

a) a provvedere all'addestramento in Italia di cittadini somali mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso le accademie o scuole delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dei servizi di protezione civile ed antincendi e della guardia di finanza.

L'assistenza comprende oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento — inclusa anche l'assegnazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento — la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale in denaro in misura non superiore a lire 36.000 mensili;

b) ad inviare in Somalia personale esperto delle Amministrazioni suddette con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

c) a cedere gratuitamente al governo somalo, anche previ appositi acquisti, materiali di produzione italiana, oppure a reintegrare alle Forze armate, all'Amministrazione di pubblica sicurezza, ai Servizi di protezione civile ed antincendi, nonché alla Guardia di finanza i materiali in loro dotazione ceduti ai Corpi armati somali, ammettendosi il reintegro anche con materiali analoghi;

d) a provvedere alle spese occorrenti per la spedizione dei materiali di cui alla precedente lettera c) comprensiva degli imballaggi speciali, dei trasporti, del nolo e della relativa assicurazione.

La nostra Commissione, in sede referente, approvò il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Qualora il Governo somalo ne faccia richiesta i Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze sono autorizzati, entro i limiti di spese di cui al successivo articolo 4 ».

Non essendovi altri emendamenti, l'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

Qualora il Governo somalo ne faccia richiesta, i Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze sono autorizzati, entro i limiti di spese di cui al successivo articolo 4:

a) a provvedere all'addestramento in Italia di cittadini somali mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso le accademie o scuole delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dei servizi di protezione civile ed antincendi e della guardia di finanza.

L'assistenza comprende oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento — inclusa anche l'assegnazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento — la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale in denaro in misura non superiore a lire 36.000 mensili;

b) ad inviare in Somalia personale esperto delle Amministrazioni suddette con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

c) a cedere gratuitamente al governo somalo, anche previ appositi acquisti, materiali di produzione italiana, oppure a reintegrare alle Forze armate, all'Amministrazione di pubblica sicurezza, ai Servizi di protezione civile ed antincendi, nonché alla Guardia di finanza i materiali in loro dotazione ceduti ai Corpi armati somali, ammettendosi il reintegro anche con materiali analoghi;

d) a provvedere alle spese occorrenti per la spedizione dei materiali di cui alla precedente lettera c) comprensiva degli imballaggi speciali, dei trasporti, del nolo e della relativa assicurazione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura nel testo originale del disegno di legge:

ART. 3.

Il personale utilizzato a norma dell'articolo 1, lettera a), non potrà superare il contingente massimo di 200 unità.

Il trattamento e le condizioni di servizio di detto personale saranno stabiliti tenendo conto del trattamento goduto dal personale di altri Stati, di qualificazione parificabile, che svolge analoghe funzioni in Somalia; nonché, per il personale di cui ai punti a) 1) e a) 2), delle condizioni di servizio o di ammissione all'estero del personale di altre amministrazioni comandato presso il Ministero degli affari esteri.

È delegata facoltà al Governo di emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nell'osservanza dei criteri direttivi di cui al precedente comma, norme aventi forza di legge relative al trattamento ed alle condizioni generali di servizio del personale di cui all'articolo 1, lettera a), numeri 1 e 2 della presente legge; per il personale di cui all'articolo 1, lettera a), n. 3 si provvederà con le norme regolamentari di attuazione di cui al successivo articolo 8.

Le spese per il personale di cui ai precedenti articoli, comprese le spese di viaggio, graveranno interamente sui fondi previsti dalla presente legge.

La nostra Commissione in sede referente aveva approvato l'articolo 3 nel seguente nuovo testo:

ART. 3.

Il personale utilizzato a norma dell'articolo 1, lettera a), non potrà superare il contingente massimo di 200 unità.

Al personale di cui ai punti a) 1) e a) 2) dell'articolo 1 è corrisposto il trattamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1962, n. 200, con le eventuali maggiorazioni, per quanto riguarda la tabella B, determinate per i singoli incarichi secondo coefficienti da fissarsi con decreto del

Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tali coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'ONU, del fondo monetario internazionale e locali, nonché dagli elementi forniti dalla rappresentanza diplomatica, tenendo conto del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali.

Ho già letto ed illustrato al punto 3) delle mie osservazioni in sede di relazione, l'emendamento sostitutivo da me proposto al secondo e terzo comma dell'articolo che ho ora letto, che ripeto per maggiore comodità dei Commissari, con la modifica formale proposta dal Governo:

« Al personale di cui all'articolo 1 lettera a) è corrisposto il trattamento già previsto dalla legge 29 dicembre 1961, n. 1528 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione:

(È approvato).

L'articolo 3 nel suo complesso risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

Il personale utilizzato a norma dell'articolo 1, lettera a), non potrà superare il contingente massimo di 200 unità.

Al personale di cui all'articolo 1, lettera a), è corrisposto il trattamento già previsto dalla legge 29 dicembre 1961, n. 1528.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, che nel testo del disegno di legge governativo è così formulato:

ART. 4.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge saranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri le seguenti somme:

Ministero degli affari esteri:

milioni 2.300 per il 1967;
milioni 2.710 per il 1968;
milioni 2.610 per il 1969;
milioni 2.540 per il 1970;
milioni 2.440 per il 1971.

Ministero dell'interno:

milioni 100 per il 1967;
milioni 100 per il 1968
milioni 100 per il 1969;
milioni 90 per il 1970;
milioni 90 per il 1971.

Ministero della difesa:

milioni 190 per il 1967;
milioni 180 per il 1968;
milioni 180 per il 1969;
milioni 170 per il 1970;
milioni 170 per il 1971.

Ministero delle finanze:

milioni 30 per il 1967;
milioni 30 per il 1968;
milioni 30 per il 1969;
milioni 20 per il 1970;
milioni 20 per il 1971.

La nostra Commissione in sede referente non vi apportò alcuna modifica.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura.

ART. 5.

Sono altresì autorizzate le spese di lire 1.700 milioni e di lire 700 milioni rispettivamente per la concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per l'anno 1966 e per la partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia per lo stesso anno 1966, da attuarsi con le modalità di cui al precedente articolo 1, lettere d) ed e).

La nostra Commissione in sede referente non vi ha apportato emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura.

ART. 6.

Agli oneri di lire 2.620.000.000 e lire 2.400.000.000 di cui, rispettivamente, ai precedenti articoli 4 e 5 per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione dello stanziamento.

mento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 3.020.000.000 relativo all'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente a quello n. 3523 sopraindicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La nostra Commissione in sede referente non vi ha apportato alcuna modifica. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura.

ART. 7.

Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 1, lettera *b*) sarà provveduto a carico degli stanziamenti del bilancio del Ministero degli affari esteri relativi ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.

La nostra Commissione in sede referente non vi ha apportato modifiche. Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Do lettura del testo governativo del disegno di legge:

ART. 8.

Le norme regolamentari per l'attuazione dell'articolo 1 lettera *a/3*, *b*) e *c*), dell'articolo 3 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione.

La nostra Commissione, in sede referente, aveva approvato l'articolo 8 nel seguente nuovo testo:

ART. 8.

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i

Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo della nostra Commissione.

(*E approvato*).

La nostra Commissione in sede referente aveva approvato il seguente articolo 8-*bis* che se approvato assume il numero 9 nella legge:

ART. 9.

Il Ministro per gli affari esteri presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 9 del testo governativo, che se approvato, assumerà il numero 10 nella legge. Ne do lettura nel testo originario.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta* ufficiale della Repubblica italiana. Essa avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1967, salvo per quanto riguarda la materia regolata dalla legge 29 dicembre 1961, n. 1528, che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1967 secondo quanto disposto dalla legge 9 agosto 1967, n. 735.

Fino all'entrata in vigore delle norme delegate di cui all'articolo 3 secondo comma e delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 della presente legge, saranno transitoriamente applicate, in quanto possibile, nell'ambito delle rispettive materie, le norme di attuazione delle leggi 9 marzo 1961, n. 157 e 29 dicembre 1961, n. 1528.

La nostra Commissione in sede referente ha approvato per l'articolo 10 il seguente testo, che modifica il secondo comma dell'articolo originario:

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Essa avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1967, salvo per quanto riguarda la materia regolata dalla legge 29 dicembre 1961, n. 1528, che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1967 secondo quanto disposto dalla legge 9 agosto 1967, n. 735.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, si provvede sulla base delle norme di attuazione delle leggi 9 marzo 1961, n. 157, e 29 dicembre 1961, n. 1528, in quanto applicabili.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 - ora 10 - nel testo letto.

(È approvato).

TAGLIAFERRI. Mi sia consentito di prendere la parola per dichiarazione di voto. Non siamo naturalmente entusiasti del modo con il quale si è articolato il programma di assistenza tecnica e culturale alla Somalia: il nostro contributo allo sviluppo tecnico e culturale ed economico di quel paese ripete le vie che già in passato abbiamo avuto occasione di criticare; e mi permetto di ricordare - signor Presidente - tutta una serie di voti concernenti il nostro programma di aiuti allo sviluppo tecnico e culturale di questo paese, che non ha nulla a che fare con questo che abbiamo discusso. Noi siamo convinti che una efficace forma di aiuti a questo paese avrebbe dovuto seguire altre strade, e già in altre occasioni abbiamo avuto modo di rilevare l'assurdo della politica attuale, mentre riteniamo che la nostra industria di Stato potrebbe validamente contribuire alla creazione e al rafforzamento delle strutture di base dell'economia della Somalia.

Ciò non di meno - malgrado le nostre fondate riserve - noi voteremo eufialmente a favore del disegno di legge perché riteniamo che pur nei suoi limiti e con le manchevolezze rilevate, vi sia in esso tutta una serie di iniziative che meritano il nostro appoggio.

CANTALUPO. Vorrei fare anch'io una brevissima dichiarazione di voto. Anche noi formuliamo ampie riserve sul contenuto intrinseco di alcune disposizioni del provvedimento, che votiamo favorevolmente soltanto nella speranza che la nuova legge per gli aiuti ai paesi sottosviluppati provveda a correggere anche questi errori.

BRUSASCA. Noi voteremo naturalmente a favore della legge, pur mettendo in rilievo l'importanza delle riserve espresse da altri onorevoli colleghi.

Personalmente, anche per l'esperienza fatta sul posto, ritengo che questa assistenza debba essere da noi svolta con particolare impegno, in quanto abbiamo a che fare con del-

le popolazioni che sono soggette a delle seduzioni e pressioni continue tendenti a cancellare i segni che noi abbiamo lasciato laggiù e che sono veramente profondi e tangibili, ma che purtroppo si stanno dissolvendo rapidamente nel caos dei tempi.

L'assistenza tecnica dovrà essere l'espressione migliore della politica italiana in Africa, specialmente in Somalia, per aiutare sinceramente quelle popolazioni a progredire sulla via segnata dal nostro tempo, facendo dimenticare qualsiasi fatto che possa essere interpretato come espressione di spirito colonialista.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto subito.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia » (4547):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Belotti, Bemporad, Brusasca, Cantalupo, Cariglia, Cattani, Diaz Laura, Di Primio, Ferri Mauro, Foderaro, Folchi, Forlani, Galluzzi Carlo Alberto, Lombardi Riccardo, Longo, Melloni, Pedini, Russo Carlo, Sandri, Serbandini, Storch, Tagliaferri, Zaccagnini.

È in congedo:

Toros.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO